



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE di BARI

VIA NICOLA PENDE , 23 – 70124 BARI
TEL DELEGATO 080 / 5699031 - FAX 080 / 5699024
TEL PROGRAMMAZ. E SEGRETERIA 080 / 5699028

PRONTO AIA BARI 338/8704222
PRONTO AIA MOLFETTA 339/3001804

Internet : www.figcpuglia.it
<http://bari.figcpuglia.it>
www.lnd.it/delegazioni
E-mail: cplnd.bari@figc.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 14 del 28 Ottobre 2011

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETA' DIPENDENTI

Art. 70

Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

A seguito di formale comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Puglia, Sig. Raffaele Giove, codesto Comitato Regionale è venuto a conoscenza del mancato accesso agli Organi Tecnici ed Osservatori Arbitrali sia nei campi che negli spogliatoi per l'adempimento dei compiti federali loro assegnati.

Si rappresenta a tutte le Società dipendenti che tale comportamento è del tutto arbitrario, illegittimo e in palese violazione delle norme federali vigenti.

In virtù di tanto si invitano le società a sensibilizzare ed informare il personale addetto agli accessi dei campi sportivi e degli spogliatoi al fine di consentire il previsto ingresso dei soggetti innanzi indicati, identificabili peraltro con la personale tessera federale, ed evitare in tal modo gli spiacevoli rifiuti verificatisi in passato.

Si ringrazia sin d'ora le Società per la fattiva e preziosa collaborazione.

Ad ogni buon conto per una corretta informazione si riporta qui di seguito il testo integrale dell'Art. 70 delle N.O.I.F.

Art. 70

Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri

benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORENNI

Continuano a pervenire al Comitato Regionale Puglia richieste di tesseramento e liste di trasferimento di calciatori minorenni prive di firma degli esercenti la potestà genitoriale.

Si rammenta a tutte le società dipendenti che le stesse non saranno ritenute regolari e saranno archiviate senza preavviso.

CODICE FISCALE CALCIATORI

Pervengono al Comitato Regionale Puglia LND richieste di tesseramento prive di codice fiscale.

Si ricorda a tutte le società dipendenti che, con l'inizio della nuova stagione, è stata resa obbligatoria la trascrizione del codice fiscale sullo stampato di colore giallo in quanto necessaria per la registrazione del tesseramento.

Si raccomanda pertanto che il predetto codice fiscale sia assolutamente **LEGGIBILE** ed **ESATTO**, al fine di dar seguito al tesseramento e di velocizzare la procedura di registrazione.

Si confida nella necessaria collaborazione delle società.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

3. ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazione

4. DELEGAZIONE DI BARI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si informano tutte le Società che, a far tempo da **LUNEDI' 31 OTTOBRE 2011**, la Delegazione Provinciale F.I.G.C. di BARI sarà aperta al pubblico solo nei giorni di **LUNEDI', GIOVEDI' e VENERDI' – non festivi – dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.**

In tali giorni, il Delegato, i Giudici Sportivi e gli altri Dirigenti Federali saranno a disposizione delle Società e dei loro Associati per il servizio di consulenza.

Negli altri giorni della settimana gli Uffici della Delegazione, per consentire il disbrigo della elevata attività organizzativa, saranno chiusi, per cui non sarà consentito l'accesso ad alcuno, **salvo casi urgenti**, da concordare preventivamente con appuntamento telefonico.

Con l'occasione, si ricorda che gli Uffici della Delegazione sono gli unici luoghi in cui contattare i Dirigenti per richieste di consulenza, spiegazioni, proposte ecc; non è consentito, quindi – **nella maniera più assoluta** – contattare, neanche telefonicamente, gli stessi presso il loro domicilio privato o di cellulare.

Qualunque abuso sarà perseguito con opportuni provvedimenti disciplinari a carico delle Società inadempienti, anche se messo in atto da propri tesserati.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Organico stagione sportiva 2011/2012

Delegazioni di Bari

1. ARCOBALENO TRIGGIANO
2. ATLETICO ACQUAVIVA
3. ATLETICO CASAMAXIMA
4. ATLETICO CONVERSANO
5. ATLETICO PUGLIA 09
6. FOOTBALL CARBONARA
7. LA MIA VALENZANO
8. LIBERTY PALO
9. MONOPOLI S.R.L.
10. PICONE BARI
11. SPORTIVA TRIGGIANO
12. TORITTO
13. VIRTUS CASTELLANA

ORGANICO nr. 13

a) Durata delle gare

Le gare si disputeranno in due tempi della durata di 45' ciascuno

b) Palloni

Le Società devono mettere a disposizione dell'Arbitro almeno due palloni regolamentari ed efficienti della misura n° 5. La mancata effettuazione o la sospensione della gara per tale inosservanza procurerà la perdita della gara (art. 17 ex art. 12, comma 1 del C.G.S.)

Tempo di attesa

Il tempo di attesa è fissato in 45'

d) Obblighi di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Le Società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1990.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 (ex art. 12) - **comma 5 del codice di giustizia sportiva**. Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare del Campionato Provinciale di 3ª categoria, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

e) Formazione delle classifiche

Si trascrive qui di seguito quanto dispone l'art. 51 delle N.O.I.F. :

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro , con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole di Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.
b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.
c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".
5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della composizione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio.

Titolo Campione Provinciale

Il Campionato si concluderà con la promozione nel campionato di Seconda Categoria della Società che si sarà classificata al primo posto.

g) Play Off

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 il completamento degli organici avverrà mediante l'introduzione dei **play-off** secondo la seguente normativa.

Si precisa che alla chiusura delle iscrizioni al campionato stagione sportiva 2012/2013 gli eventuali posti disponibili rivenienti da una possibile vincente Coppa Italia Nazionale, vincente spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza riservati alle seconde classificate del territorio nazionale, rinunce, fusioni, ecc, avverrà tenendo conto delle apposite graduatorie determinate al termine dall'appendice **play-off**.

1. Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° - al 3° - al 4° ed al 5° **posto** per l'eventuale ammissione al campionato di "Seconda Categoria"
2. L'assegnazione degli eventuali posti disponibili nel campionato di Seconda Categoria, avrà luogo seguendo l'ordine delle graduatorie appositamente formate al termine dei play-off.
3. Le Società che avranno terminato il campionato di competenza a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.
4. Resta inteso che, se al termine dei campionati 2011/2012, due o più Società si sono classificate a pari punti resta valido quanto espressamente previsto dall'Art. 51.

5. Le Società ammesse al 1° turno di play-off si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno secondo il seguente calendario:

andata ritorno

5^a classificata – 2^a classificata 2^a classificata – 5^a classificata

4^a classificata – 3^a classificata 3^a classificata – 4^a classificata

6. Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, per determinare le squadre vincenti si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione in classifica al termine del campionato di competenza 2011/2012.
7. Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dai play-off.
8. Le due Società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al 2° turno dei play-off e si incontreranno in gare di andata e ritorno; le società meglio classificate nel campionato di competenza 2011/2012 disputeranno in trasferta la prima delle due gare del 2° turno.
9. Per determinare le vincenti degli incontri relativi alle gare del 2° turno si applicherà la stessa procedura di cui al punto 6.
10. Al termine del 2° turno verranno formulate due distinte graduatorie, delle quali l'una per le società vincenti e l'altra per le società perdenti le gare relative a tale turno.
11. Nel determinare le graduatorie, per l'eventuale ammissione al campionato di Seconda Categoria si terrà conto, nell'ordine:
 - della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2011/2012, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
 - della maggiore anzianità Federale come Società di Settore Dilettantistico;
 - del miglior punteggio nella "Coppa Disciplina" al termine del Campionato di competenza 2011/2012 .

h) Servizio d'ordine pubblico

E' fatto obbligo alle Società ospitanti di provvedere alla tempestiva richiesta del servizio d'ordine pubblico.

La copia della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, inoltrata alla competente Autorità, potrà essere consegnata prima della gara all'arbitro che provvederà ad allegarla al referto.

La stessa Società, in assenza di Forza Pubblica, dovrà mettere a disposizione del Direttore di gara due dirigenti, i cui nominativi dovranno risultare nell'elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo della Società medesima.

Questi ultimi dovranno essere indicati sul modulo "distinta dei calciatori" quali addetti all'ordine pubblico sostitutivo.

Eventuali inadempienze saranno perseguite disciplinarmente in applicazione delle disposizioni vigenti.

i) Regolarità campi di giuoco

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento delle gare interne.

j) Tenute di giuoco dei calciatori (art. 72 N.O.I.F.)

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4.BIS L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative."

Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori.
I portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo.

k) Compilazione distinte gare

Le Società sono tenute ad indicare sull'apposito modulo, da consegnare all'Arbitro, il giorno, il mese e l'anno di nascita di ciascun calciatore; inoltre dovrà essere indicata nella suddetta distinta la qualifica dell'Assistente all'Arbitro (Dirigente o Calciatore) con i relativi dati anagrafici.
L'inosservanza della prescrizione in questione comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

l) Identificazione dei Calciatori

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

1. attraverso la propria personale conoscenza;
2. mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
3. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
4. mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

m) Sostituzione dei calciatori

Le Società hanno la facoltà di sostituire cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto con le seguenti modalità:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di sette calciatori di riserva;
- soltanto quelli possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara.
- l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

n) Funzione di assistente all'arbitro

Le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento della funzione di assistente dell'arbitro, un dirigente regolarmente tesserato - ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F. - o un tecnico tesserato o un calciatore tesserato, dei quali debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

o) Persone ammesse nel recinto di giuoco – art. 66 delle N.O.I.F.

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti
 - d) i calciatori di riserva.
2. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.
3. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

4. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

p) Assenza dell'arbitro designato – art. 67 delle N.O.I.F.

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza.
Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili criteri:
 - un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.,
 - un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.,
 - un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione di un C.R.A.;
 - un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.
2. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.
3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata; qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara.
Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo superiore tecnico.
Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.
4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
6. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

q) Saluto

Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, **stringendosi la mano**.

r) Richieste di anticipazione e posticipazione delle gare

Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della Società ospitata.

Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Distrettuale di Bari, **non più tardi del Lunedì precedente la gara**.

s) Dichiarazione di rinuncia

La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire alla Delegazione Distrettuale di Trani entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare.

Tale dichiarazione deve essere estesa, per conoscenza, alla Società interessata alla gara.

La mancata adempienza a quanto innanzi, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche la comminazione di ammende, con eventuali indennizzi, come segue:

1 [^]	€
Rinuncia	150,00
2 [^]	€
Rinuncia	250,00
3 [^]	€
Rinuncia	500,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

N.B. A norma dell'art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

t) Disciplina sportiva

La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BARI e, in seconda istanza dalla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D. – Via N. Pende, 23 - 70124 BARI.

u) Formalizzazione provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori

Si informano le Società partecipanti al Campionato Locale Giovanissimi che questo Comitato, ***in presenza di squalifiche per più ammonizioni (art. 9 comma 8 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento disciplinare a mezzo telegramma.***

Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell'informatizzazione del sistema di registrazione delle sanzioni, **automaticamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale.**

Invio telegrammi preannunci reclami

Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di BARI Via Pende, 23 – 70124 BARI.

w) Linea diretta telefonica "Pronto AIA"

Si comunica che è in funzione il servizio "Pronto A.I.A.", allo scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell'arbitro designato.

Pertanto, **nel caso in cui l'arbitro designato non si sia presentato quando mancano 30 minuti all'orario fissato per l'inizio della gara**, le società sono invitate a chiamare il "Pronto A.I.A." che provvederà ad inviare un altro arbitro.

PRONTO AIA BARI TELEFONO

N° 338/8704222

PRONTO AIA MOLFETTA TELEFONO

N° 339/3001804

x) Tasse per i ricorsi

Ricorsi al Giudice Sportivo € 78,00

Ricorsi alla Commissione Disciplinare territoriale € 130,00

Ricorsi alla Commissione Disciplinare territoriale con procedura di urgenza € 200,00

Ricorsi alla Commissione Disciplinare nazionale € 200,00

Ricorsi alla Corte di giustizia federale € 180,00

Ricorsi alla Corte di giustizia federale con procedura di urgenza € 330,00

Ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 130,00

Ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche € 130,00

Nota: per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 65,00

y) Organi Direttivi di Società

Le Società sono tenute a comunicare eventuali variazioni della composizione dei rispettivi Organi Direttivi che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

z) Concomitanza di gare sullo stesso campo.

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse :

- Campionato Nazionale Dilettanti Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2 ";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^ Categoria;
- Campionato di 2^ Categoria;
- Campionato Nazionale " Juniores ";
- Campionato Nazionale Allievi";
- Campionato Regionale " Juniores ";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Torneo Primavera Under 20 Femminile;
- Campionato Regionale "Allievi";
- Campionato Regionale "Giovanissimi ";
- Campionato di 3^ Categoria ;
- Campionato di "3^ Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^ Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile ;
- Attività Amatori .

In allegato al presente comunicato il calendario del campionato 2011/2012

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Nessuna comunicazione

PROGRAMMA GARE 1° GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ATLETICO PUGLIA 09	ATLETICO CONVERSANO	CAMPO COMUNALE "S.GIROLAMO"	BARI - S.GIROLAMO-	6/11/11 14:30
FOOTBALL CARONARA	TORITTO	CAMPO COMUNALE CARONARA	BARI (CARONARA DI BARI)	5/11/11 14:30
LA MIA VALENZANO	LIBERTY PALO	CAMPO COMUNALE VALENZANO	VALENZANO	6/11/11 14:30
MONOPOLI S.R.L.	ARCOBALENO TRIGGIANO	CAMPO COMUNALE "ALTERNATIVI"	MONOPOLI	5/11/11 14:30
PICONE BARI	VIRTUS CASTELLANA	CAMPO COMUNALE CARONARA	BARI (CARONARA DI BARI)	6/11/11 11:30

SPORTIVA TRIGGIANO ATLETICO CASAMAXIMA CAMPO COM"PRIN.PE DI PIEMONTE" TRIGGIANO
Riposa..... ATLETICO ACQUAVIVA

6/11/11 11:00

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

Organico stagione sportiva 2011/2012

Delegazioni di Bari

1. ACADEMY RUVO
2. ARCOBALENO TRIGGIANO
3. BITETTO
4. CAPURSO
5. JUVE CLUB G.BONIPERTI
6. LA BISCEGLIESE
7. NUOVA MOLFETTA
8. OMNIA BITONTO
9. REAL SANNICANDRO
10. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO

ORGANICO nr. 10

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DILETTANTI PROVINCIALE

Si informano tutte le Società dipendenti partecipanti ai Campionato Juniores Provinciali della Delegazione di Bari che la programmazione dell'attività si svolgerà secondo il seguente calendario:

3 NOVEMBRE 2011 Pubblicazione dei calendari dei Campionato Juniores;

12 NOVEMBRE 2011 Inizio Campionato Provinciali Juniores.

5. DELEGAZIONE PROV. DI BARI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE S.G.S.

Si informano tutte le Società che, a far tempo da **LUNEDI' 31 OTTOBRE 2011**, la Delegazione Provinciale F.I.G.C. di BARI sarà aperta al pubblico solo nei giorni di **LUNEDI', GIOVEDI' e VENERDI' – non festivi – dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.**

In tali giorni, il Delegato, i Giudici Sportivi e gli altri Dirigenti Federali saranno a disposizione delle Società e dei loro Associati per il servizio di consulenza.

Negli altri giorni della settimana gli Uffici della Delegazione, per consentire il disbrigo della elevata attività organizzativa, saranno chiusi, per cui non sarà consentito l'accesso ad alcuno, **salvo casi urgenti**, da concordare preventivamente con appuntamento telefonico.

Con l'occasione, si ricorda che gli Uffici della Delegazione sono gli unici luoghi in cui contattare i Dirigenti per richieste di consulenza, spiegazioni, proposte ecc; non è consentito, quindi – **nella maniera più assoluta** – contattare, neanche telefonicamente, gli stessi presso il loro domicilio privato o di cellulare.

Qualunque abuso sarà perseguito con opportuni provvedimenti disciplinari a carico delle Società inadempienti, anche se messo in atto da propri tesserati.

MODULO CENSIMENTO SOCIETÀ CHE OPERANO NELL'ATTIVITÀ DI BASE

(Scaricabile dal sito <http://bari.figcpuglia.it> alla seguente [link](#) e allegato n. 1 al C.U. n. 1 del SGS Nazionale www.settoregiovanile.figc.it)

Si ricorda a tutte le Società, che svolgono attività nel Settore Giovanile e Scolastico che il citato modulo deve essere presentato indicando la denominazione esatta della Società dichiarante la "Scuola di Calcio Qualificata" o "Scuola di Calcio" o "Centro Calcistico di Base" compilato in tutte le sue parti, compreso il timbro della Società e la firma del Presidente, pena la nullità dello stesso, **CONTESTUALMENTE** al momento dell'iscrizione ai Campionati e Tornei organizzati da questa Delegazione. Si ricorda inoltre che il suddetto modulo è documento indispensabile per il riconoscimento ufficiale di Scuola Calcio. **Deve essere compilato anche dalle società che non intendono aprire una Scuola Calcio.**

L'intera operazione deve concludersi entro 4 NOVEMBRE 2011, in modo da consentire a questa Delegazione di controllare e poi trasmettere la citata documentazione al Coordinatore Federale Regionale, per il seguito di sua competenza.

MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al competente "Sportello Unico" i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione della LND territorialmente competente; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002, è prevista la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società, pertanto i dirigenti delle società di puro settore giovanile devono sottoscrivere singolarmente l'assicurazione utilizzando il certificato assicurativo predisposto dal Settore Giovanile e Scolastico acquistandolo e vidimandolo presso lo "Sportello Unico" delle Delegazioni competenti per territorio. Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito il predetto articolo:

Art. 51 - (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Provinciali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport.

REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento delle gare interne. Tale principio si applica anche alle gare disputate in orario serale.

TENUTE DI GIUOCO DEI CALCIATORI (ART. 72 N.O.I.F.)

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori diriserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
 3. Alla squadra ospitante compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
- 4.BIS L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative." Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori. I portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo.

RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE

Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della società ospitata. Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale, corredate di quanto richiesto, entro cinque giorni precedenti la gara. Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato.

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire a questa Delegazione provinciale entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare. Tale dichiarazione deve essere estesa, per conoscenza, alla Società interessata alla gara.

DISCIPLINA SPORTIVA

La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale di questa Delegazione Provinciale – con recapito presso la Delegazione Provinciale FIGC – Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI ed in seconda istanza, dalla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI.

FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI

Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società partecipanti ai Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi che questa Delegazione, in presenza di squalifiche per più ammonizioni (art. 19 comma 9 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento disciplinare a mezzo telegramma. Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell'informatizzazione del sistema di registrazione delle sanzioni, automaticamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale.

INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI

Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo Territoriale di questa Delegazione Provinciale – con recapito presso la Delegazione Provinciale FIGC-S.G.S. – Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI ed in seconda istanza, alla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI.

SALUTO

Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti, incluso il Direttore di gara, salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. Si rammenta che in caso di mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le società inadempienti.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

1. attraverso la propria personale conoscenza;
2. mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
3. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
4. mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportiva;

5. mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e da questa Delegazione.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente oppure, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore utilizzato come assistente dell'arbitro è considerato anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente dell'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara. Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE -ART. 51 DELLE N.O.I.F.

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.
2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
4. Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche nelle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.
5. In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
6. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo vincente di campionato di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, fra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa". Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:
 - della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
 - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - del

sorteggio.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 DELLE N.O.I.F.

..... O M I S S I S

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti
 - d) i calciatori di riserva.
3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO - ART. 67 DELLE N.O.I.F.

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata. Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili criteri:

- un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.,
- un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.,
- un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione di un C.R.A.;
- un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.

2 L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3 Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo superiore tecnico. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.

4 La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.

5 La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.

6 Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1a rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2a rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3a rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4a rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dallamanifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre

Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

CONCOMITANZA DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Dilettanti ;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2 ";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza; Campionato Nazionale " Juniores ";
- Campionato Nazionale Allievi";
- Campionato Regionale " Juniores ";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Torneo Primavera Under 20 Femminile;
- Campionato Regionale "Allievi";
- Campionato Regionale "Giovanissimi ";
- Campionato di 3[^] Categoria;
- Campionato di "3[^] Categoria - Under 21";
- Campionato di " 3[^] categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile ;
- Attività Amatori.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento. Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia. Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante
2. comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

- ... Omissis
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
- ... omissis ...

**ART. 29 PUNTO 7 GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI E ART. 46 PUNTO 1 e 3
NORME PROCEDURALI**

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 29 punto 7 Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali e art. 46 punto 1 e 3 norme procedurali:

Art. 29 – Codice di Giustizia Sportiva – comma 7 Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali

7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Art. 46 – Codice di Giustizia Sportiva – Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall' art. 29, commi 2 e 3, devono essere pronunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 38, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzo quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.

Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla gara.

Classifica disciplina

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

– 1 ^a Ammonizione	punti 0,40
– 2 ^a Ammonizione	punti 0,60
– dalla 3 ^o Ammonizione e per le successive	punti 0,50
– Squalifiche:	
a) per una giornata di gara	punti 2
b) per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c) da due a sei mesi	punti 15
d) da più di sei mesi a un anno	punti 25
e) da più di un anno a tre anni	punti 40
f) da più di tre anni a cinque anni	punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

- Ammonizione	punti 1
- Ammonizione con diffida	punti 1,50
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):	
a) per una settimana	punti 3
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti 2
c) da più di tre mesi sino a sei mesi	punti 30
d) da più di sei mesi a nove mesi	punti 40
e) da più di nove mesi ad un anno	punti 50

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| f) da più di un anno a tre anni | punti 70 |
| g) da più di tre anni a cinque anni | punti 80 |

c) A carico di Società

- | | |
|---|------------|
| - Ammonizione | punti 1 |
| - Squalifica del campo: | |
| a) per una gara | punti 10 |
| b) per due gare | punti 20 |
| c) per tre gare | punti 30 |
| - Penalizzazioni: | |
| a) di un punto in classifica | punti 10 |
| b) di due punti | punti 15 |
| c) di tre punti | punti 20 |
| - Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: | punti 10 |
| - Ammende: | |
| a) fino a € 25,00 | punti 0,50 |
| b) da più di € 25,00 a € 51,00 | punti 1,5 |
| c) da più di € 51,00 a € 103,00 | punti 3 |
| d) da più di € 103,00 a € 258,00 | punti 10 |
| e) da più di € 258,00 a € 516,00 | punti 20 |
| f) da più di € 516,00 a € 1.032,00 | punti 30 |

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Condanna della Società per illecito sportivo
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, ai paragrafi b7 e c6 della “Sezione 3 - Attività giovanile”)

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

RICHIESTE VARIAZIONI GARE GIA' PROGRAMMATE

Evitare, con l'inizio dei Campionati “**GIOVANISSIMI**” e “**ALLIEVI**”, che pervengano giornalmente richieste di spostamento delle gare regolarmente programmate sul C.U. settimanale di questa Delegazione..

Si ricorda, a tutte le Società, che tali richieste possono essere accolte solo in presenza di **documentate e urgenti esigenze**, che impediscono di poter disputare le gare programmate ufficialmente. Si evidenzia che dette richieste causano disservizi sulla gestione delle designazioni arbitrali, determinando disguidi e problematiche, non ultima quella della mancanza, alla gara, dell' Arbitro designato, con conseguente rinvio della stessa ad altra data. Si dispone che, per i Campionati citati, qualunque richiesta di spostamento (anticipo o posticipo) **,sia pure per accordo tra le Società interessate**, non rispondente all'osservanza di tutte le norme della gravità (improvvisa indisponibilità del campo di giuoco o requisizione dello stesso, improvvisi eventi luttuosi di tesserati FIGC, concomitanza con indifferibili, improvvisi eventi di altra natura e simili) **sarà da parte di questa Delegazione archiviata**. Resta ferma la possibilità di chiedere una diversa programmazione delle gare, sempre ché la richiesta venga effettuata dalle due Società interessate **almeno 5 giorni prima della prevista datadi svolgimento**. Si confida nella sensibilità, collaborazione e condiscendenza delle Società tutte

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI – STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

ATTIVITÀ GIOVANILE

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Categoria Allievi

a) Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Allievi" costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico di apprendimento compiuto nell'ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il fatto che questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa maturazione tecnica, che prelude ad impegni agonistici di rilievo, anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Professionisti e al Campionato Regionale, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

b) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Allievi i **calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.**

c) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

d) Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Campionato Provinciale e Locale Allievi

c1) Organizzazione

Il Campionato Provinciale/Locale Allievi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per territorio, secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico.

La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse. Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

c2) Partecipazione

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Ferma restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

c3) Modalità di svolgimento

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettantistiche/giovanili, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche.

Il "campione provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva successiva.

c4) Disciplina sportiva

La funzione disciplinare per il Campionato Provinciale/Locale Allievi è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale/Locale;
- in seconda istanza Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale.

Per quanto previsto all'art. 22, comma 2, del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, relativa all'automatismo della squalifica conseguente ad espulsione.

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

c5) Diritti di classifica

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società prendono parte all'attività senza diritto di classifica.

La partecipazione al Campionato Nazionale Allievi Professionisti e/o Campionato Regionale Allievi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale/Locale.

Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

c6) Non ammissione al Campionato Regionale Allievi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Allievi unicamente la squadra Allievi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Tempo d'attesa

Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di **20 minuti** anziché di un tempo della gara cui è riferito.

FINALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE ALLIEVI

Accedono alle finali le prime quattro classificate dei gironi eliminatori “A”, “B”, “C” e “D” e saranno accoppiate, secondo il seguente schema:

VINCENTE GIRONE “A” – VINCENTE GIRONE “C”;
VINCENTE GIRONE “B” – VINCENTE GIRONE “D”;

Le semifinali secondo gli accoppiamenti, si disputeranno gare di sola andata in campo sorteggiato a cura della Delegazione Provinciale FIGC di Bari. In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 10' ciascuno ed in caso di ulteriore parità, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le vigenti norme. Le due squadre vincenti disputeranno la Finale per il 1° e 2° posto.

FINALE PRIMO E SECONDO POSTO (tra le vincenti delle semifinali)

La Finale per il primo e secondo posto si disputerà con gara di sola andata in campo sorteggiato a cura della Delegazione Provinciale FIGC di Bari.

In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 10' ciascuno ed in caso di ulteriore parità, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le vigenti norme.

SERVIZIO "PRONTO A.I.A."

Si comunica che è in funzione il servizio "Pronto A.I.A.", allo scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell'arbitro designato.

Pertanto, **nel caso in cui l'arbitro designato non si sia presentato quando mancano 30 minuti all'orario fissato per l'inizio della gara**, le società sono invitate a chiamare il "Pronto A.I.A." che provvederà ad inviare un altro arbitro.

PRONTO AIA BARI TELEFONO

N° 338/8704222

PRONTO AIA MOLFETTA TELEFONO

N° 339/3001804

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Girone C: La gara **AVANTI ALTAMURA – REAL SANNICANDRO** avrà luogo sul Campo Privato Delfinello di Altamura sabato 29/10/2011 con inizio alle ore 18:15 anziché con inizio alle ore 16:15. Causa indisponibilità campo.

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

ATTIVITÀ GIOVANILE

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Categoria Giovanissimi

a) Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Giovanissimi" costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico di apprendimento compiuto nell'ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il fatto che questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa maturazione tecnica, che prelude ad impegni agonistici di rilievo, anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Professionisti e al Campionato Regionale, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

b) Limiti d'età

Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i **calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.**

c) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 35' ciascuno.

d) Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Campionato Provinciale e Locale Giovanissimi

Organizzazione

Il Campionato Provinciale/Locale Giovanissimi è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per territorio, secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico.

La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse. Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

c2) Partecipazione

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Ferma restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

c3) Modalità di svolgimento

Ogni Campionato Provinciale e Locale si conclude con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale o Locale", che deve essere attribuito alle sole Società dilettantistiche/giovanili, anche se al primo posto si sia classificata una squadra appartenente alle Leghe Professionistiche. Conseguentemente, laddove esistono più gironi, dalle fasi per l'assegnazione del titolo Provinciale o Locale sono escluse le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche.

Il "campione provinciale", se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva successiva.

c4) Disciplina sportiva

La funzione disciplinare per il Campionato Provinciale/Locale Giovanissimi è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale/Locale;
- in seconda istanza Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale.

Per quanto previsto all'art. 22, comma 2, del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, relativa all'automatismo della squalifica conseguente ad espulsione.

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

c5) Diritti di classifica

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società prendono parte all'attività senza diritto di classifica.

La partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti e/o Campionato Regionale Giovanissimi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale/Locale.

Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

c6) Non ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Giovanissimi – unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve la non ammissione al Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.

- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

È da considerarsi non ammessa al campionato Regionale Giovanissimi unicamente la squadra Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina.

In caso di non ammissione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

Tempo d'attesa

Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di **20 minuti** anziché di un tempo della gara cui è riferito.

FINALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Accedono alle finali le prime sei classificate dei gironi eliminatori da "A" a "F" essendo Gir. "G" F.C. .

Le vincenti dei gironi, saranno accoppiate, secondo il seguente schema:

SEMIFINALI

Semifinale "X" :VINCENTE GIRONE "A" – VINCENTE GIRONE "E";

Semifinale "Y" :VINCENTE GIRONE "B" – VINCENTE GIRONE "C";

Semifinale "Z" :VINCENTE GIRONE "D" – VINCENTE GIRONE "F".

Formati gli accoppiamenti, si disputeranno tre gare di sola andata in campo sorteggiato a cura della Delegazione Provinciale FIGC di Bari. In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 10' ciascuno ed in caso di ulteriore parità, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le vigenti norme. Le tre squadre vincenti, "X", "Y" e "Z", disputeranno il triangolare Finale per il 1°, 2° e 3° posto.

TRIANGOLARE FINALE PRIMO, SECONDO E TERZO POSTO (tra le vincenti delle semifinali)

FINALI

1^ GARA: SQUADRA "X" - SQUADRA "Y";

2^ GARA: SQUADRA "Y" - SQUADRA "Z" ;

3^ GARA: SQUADRA "Z" - SQUADRA "X".

La fase triangolare Finale per il primo, secondo e terzo posto si disputerà con gara di sola andata sul campo sorteggiato a cura della Delegazione Provinciale FIGC di Bari.

Per stabilire la squadra CAMPIONE PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2011/2012 se, al termine di tale triangolare, si verificherà parità di punti fra due o tre squadre finaliste sarà determinata " Campione Provinciale Giovanissimi " la squadra vincente secondo i seguenti criteri:

a) della miglior differenza reti;

b) del maggior numero di reti segnate;

c) dei punti conseguiti negli incontri diretti.

Persistendo ulteriore parità fra due squadre o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata rispettivamente con gara di spareggio fra due squadre in campo sorteggiato a cura della Delegazione Provinciale FIGC di Bari (In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 10' ciascuno ed in caso di ulteriore parità, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le vigenti norme) o per ripetizione triangolare su campi invertiti:

1^ GIORNATA: SQUADRA "Y" - SQUADRA "X";

2^ GIORNATA: SQUADRA "Z" - SQUADRA "Y" ;

3^ GIORNATA: SQUADRA "X" - SQUADRA "Z" .

Se si verificherà parità di punti, si applicheranno gli stessi criteri succitati.

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI – STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Girone B: La gara **STELLE DEL CALCIO – AGON ALTAMURA** avrà luogo sul Campo Comunale Grottasolagne domenica 30/10/2011 con inizio alle ore 10:00 anziché sabato 29/10/2011 con inizio alle ore 15:30. Causa indisponibilità campo.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI CALCIO A CINQUE

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI A CINQUE

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

Nessuna Comunicazione

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI A CINQUE

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

Nessuna Comunicazione

ATTIVITA' DI BASE DI "CALCIO A 5"

ISCRIZIONI AL CAMPIONATO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI CALCIO A CINQUE

Nessuna Comunicazione

ISCRIZIONI AL CAMPIONATO PROVINCIALE PULCINI MISTI CALCIO A CINQUE

Nessuna Comunicazione

Riunione Tecnica - Giochi " Sei Bravo aScuola di Calcio a 5 "

PUTIGNANO MERCOLEDI 9 NOVEMBRE 2011 ore 15.30

Si comunica alle Società che il giorno **MERCOLEDI 09 NOVEMBRE 2011** alle **ore 15.30** presso il Palafive "Massimo Sbiroli " via Michele Mammolo Z.I. in Putignano, si effettuerà una dimostrazione tecnico - tattica dei giochi previsti nella manifestazione: "**Sei Bravo aScuola di Calcio a 5 "**

La dimostrazione a scopo illustrativo e divulgativo per i Tecnici delle Società di Calcio a 5 è organizzata dalla società SSD SPORT FIVE s.r.l. di Putignano tel. 0804058656; fax 0804059399, supportata dai Responsabili Attività di Base, Prof.Lufrano Salvatore, Prof. Casadibari Giuseppe, il Prof. Romita Pierluigi.

Tale attività ,riservata alla categoria **Pulcini**, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti; pertanto la partecipazione è obbligatoria per tutte le "Scuole Calcio a 5 " comprese quelle "Qualificate" ed opportuna per i "Centri Calcistici di Base di Calcio a 5".

L'evento viene inserito nell'ambito del progetto di incontri d'informazione tendente al riconoscimento di Scuola Calcio a 5 Qualificata; inoltre sarà illustrato ai presenti, da parte dei tecnici FIGC, il nuovo orientamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio che prevede l'utilizzo del "Metodo dell'autoarbitraggio" nella categoria Pulcini, metodo che rende i piccoli calciatori protagonisti del gioco.

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce per le Società elemento di Valutazione nella graduatoria di merito.

ATTIVITA' DI BASE

Riunione Tecnica - Giochi " Sei Bravo aScuola di Calcio"

NOCI 29 OTTOBRE 2011

Si comunica alle Società che il giorno **SABATO 29 OTTOBRE 2011** alle **ore 15.30** presso il **Campo comunale " De Luca Resta"** in **Noci** si effettuerà una dimostrazione tecnico - tattica dei giochi previsti nella manifestazione "**Sei Bravo aScuola di Calcio " 4c4: un gioco polivalente.**

La dimostrazione, organizzata dalla società ASD NOCI AZZURRI 2006 in Noci , sarà supportata dai Responsabili Attività di Base, Prof.Lufrano Salvatore, Prof.Casadibari Giuseppe, il Prof. Romita Pierluigi ed il collaboratore Arnone Stefano.

Tale attività ,riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti; pertanto la partecipazione alla manifestazione è obbligatoria per tutte le "Scuole Calcio" comprese quelle "Qualificate" ed opportuna per i "Centri Calcistici di Base".

Le società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e attrezzature.

La mancata partecipazione al "Sei Bravo a... Scuola di Calcio" comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento della "Scuola di Calcio". C.U. n° 1 par.2.3

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce per le Società elemento di Valutazione nella graduatoria di merito.

Si ribadisce che tale manifestazione sia opportuna per le società che per motivi logistici risiedono nella zona Sud - Est barese

Riunione Tecnica - Giochi " Sei Bravo aScuola di Calcio"

BARI 31 OTTOBRE 2011

Si comunica alle Società che il giorno **LUNEDI 31 OTTOBRE 2011** alle **ore 15.30** presso il **Centro Sportivo Aurora Calcio "ex Ciapi"** via Accolti Gil,01 in **Bari** si effettuerà una dimostrazione tecnico - tattica dei giochi previsti nella manifestazione:

" Sei Bravo aScuola di Calcio " 4c4: un gioco polivalente.

La dimostrazione, organizzata dalla società ASD Passepartout Aurora Calcio di Bari, sarà supportata dai Responsabili Attività di Base, Prof.Lufrano Salvatore, Prof.Casadibari Giuseppe, il Prof. Romita

Pierluigi ed il collaboratore Arnone Stefano.

Tale attività ,riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti; pertanto la partecipazione alla manifestazione è obbligatoria per tutte le “Scuole Calcio” comprese quelle “Qualificate” ed opportuna per i “Centri Calcistici di Base”.

Le società dovranno favorirne lo svolgimento, mettendo a disposizione impianti di gioco e relative strutture e attrezzature.

La mancata partecipazione al “Sei Bravo a... Scuola di Calcio” comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento della “Scuola di Calcio”. C.U. n° 1 par.2.3

La partecipazione alle riunioni dell’Attività di Base costituisce per le Società elemento di Valutazione nella graduatoria di merito.

Si ribadisce che tale manifestazione sia opportuna per le società che per motivi logistici risiedono nella zona Bari e nord barese

Norme regolamentari dell’attività di base

Premesso che il Settore Giovanile e Scolastico verificherà costantemente il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative all’attività di base, che hanno lo scopo di favorire la totale partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle varie manifestazioni di queste categorie, da considerare a carattere prioritariamente ludico-motorio, si riportano qui di seguito i principi generali che presiedono a tale attività e si rimanda, per maggiori dettagli, alla specifica circolare esplicativa diramata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

a) Caratteristiche dell’attività

L’attività delle categorie di Base (“Piccoli Amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”):

- ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico;
- viene organizzata su base strettamente locale;
- viene suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all’inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre),
- le Società possono partecipare ai tornei previsti per queste categorie con una o più squadre;
- le formazioni possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste;
- nell’elenco da presentare all’arbitro, ogni squadra deve inserire il numero più ampio possibile di bambini/e, in relazione al numero dei propri tesserati.
- gli incontri consistono in una partita, alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per quella specifica attività;
- considerato il prevalente valore promozionale di quest’attività, si devono sensibilizzare le Società, i Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per una corretta crescita globale dei bambini/e la qualità delle caratteristiche tecnico-organizzative, i metodi didattici e la positività in generale dell’ambiente societario in cui si opera.

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata complessiva di almeno tre mesi, a verifica dell’attività effettivamente svolta dalle Società. Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un’attività più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere le squadre all’interno dei gironi per fasce d’età.

Pertanto è opportuno che le Società, al momento dell’iscrizione ai Tornei Federali, presentino l’elenco nominativo dei componenti la squadra, dal quale si evinca l’anno di nascita di ciascun bambino/a. In caso di necessità, le Delegazioni della LND territorialmente competenti possono inserire nel medesimo girone due o più squadre di una stessa Società.

Si ricorda, infine, che **è assolutamente vietato che un giocatore partecipi nella stessa giornata solare a due gare di Torneo**. Data l'età è opportuno che i/le bambini/e non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana.

La presente norma è valida sia nell'eventualità che le squadre di una stessa società siano inserite in gironi diversi, sia nel caso in cui siano inserite nel medesimo girone.

b) Modalità di svolgimento delle gare

Gli incontri tra le squadre devono essere svolti seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e fascia d'età.

A tal proposito si ribadisce che nella **categoria "Piccoli Amici"** gli incontri tra le Società devono essere svolti prevedendo il coinvolgimento di più Società contemporaneamente, e comunque con gruppi il più possibile numerosi in relazione alle possibilità organizzative dell'evento e della disponibilità della struttura nella quale viene disputato l'incontro.

Si evidenzia che tali incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 2, 3, 4 o al massimo 5 giocatori, lo svolgimento di giochi e attività ludica con e senza palla.

Nella **categoria "Pulcini"**, a seconda della fascia d'età considerata, le gare devono essere disputate attraverso partite tra 5, 6 o 7 calciatori per squadra, così come indicato nella tavola riassuntiva e nell'allegato n°2.

Nella **categoria "Esordienti"**, a seconda della fascia d'età considerata, le gare devono essere disputate attraverso partite tra 7, 9 o 11 calciatori per squadra

Si precisa, inoltre, che per ciascuna categoria o fascia d'età sono state previste apposite modifiche regolamentari e normative, che vengono di seguito elencate:

Categoria Pulcini:

- non è previsto fuorigioco;
- al portiere è concesso utilizzare le mani, dopo retropassaggio di piede da parte di un compagno;
- possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se di doppio o triplo strato).
- nel caso in cui, durante un tempo di gioco, si verifichi una differenza di 5 reti tra le due squadre, la squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in più sino a quando la differenza viene ridotta a 3 reti.

Categoria Esordienti:

- **nel gioco 7c7**, in via facoltativa e previo accordo tra le società, il "fuorigioco" è previsto solo negli ultimi 13 metri (ovvero tra il limite dell'area di rigore e la linea di fondocampo), e non come contemplato dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" (ossia dalla linea di centrocampo);
- **nel gioco 9c9** il "fuorigioco" è previsto solo negli ultimi 15 metri (ovvero tra il limite dell'area di rigore e la linea di fondocampo), e non come contemplato dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" (ossia dalla linea di centrocampo);
- **nel gioco 11c11** valgono tutte le regole del calcio a 11 (fuorigioco, retropassaggio al portiere, ecc.).

RISULTATO DELLE GARE

Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, in entrambe le categorie (Pulcini ed Esordienti) i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente.

Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma minigara), si rimanda, per le diverse combinazioni di risultato finale, all'apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

COMBINAZIONI DI RISULTATO FINALE

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3

Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2

Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0

Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2

Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi: 2-1

Si ricorda che per le categorie di base, Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, i risultati delle gare non devono essere pubblicati.

TIME OUT

In entrambe le categorie è possibile ed opportuno l'utilizzo di un Time-out della durata di 1' per ciascuna squadra, nell'arco di ciascun tempo di gioco.

DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONI

Le gare vengono disputate in tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende dalla categoria o fascia d'età di riferimento, in particolare:

Piccoli Amici: per le partite (a 2, a 3, a 4 o a 5 giocatori per squadra) si raccomanda una durata dei tempi di gioco di 10' (massimo 3 tempi), alternati a giochi e attività ludica con e senza palla;

Pulcini: 3 tempi da 15' ciascuno;

Esordienti: 3 tempi da 20' ciascuno.

A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra deve formare il numero massimo di gruppi squadra, con il fine di disputare il maggior numero di gare e far partecipare il maggior numero di giocatori contemporaneamente.

Per quanto riguarda coloro che rimangono a disposizione, si precisa che tutti i partecipanti iscritti nella lista devono giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo, vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i bambini che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura cosiddetta "volante", assicurando così ad ogni bambino in elenco una presenza in gara quanto più ampia possibile.

Ferma restando la validità sul piano didattico-formativo della suddivisione della gara in tre tempi di gioco, formula tra l'altro adottata da diverse Federazioni Estere, nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano l'utilizzo di tale formula, i Responsabili Tecnici delle Società che danno vita agli incontri possono, in via del tutto eccezionale, utilizzare la formula dei due tempi di gioco, la cui durata dipende dalla categoria o fascia d'età di riferimento, in particolare:

Pulcini: 2 tempi da 20' ciascuno

Esordienti: 2 tempi da 25' ciascuno

In tal caso al termine del primo tempo tutti i calciatori in elenco, che non sono stati ancora utilizzati, devono obbligatoriamente prendere parte alla gara dal 1° minuto del secondo tempo e non possono più uscire dal campo di gioco, fatti salvi, naturalmente, eventuali casi di infortunio mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i bambini che hanno già preso parte per intero al primo tempo.

Inoltre, qualora il numero di giovani calciatori che partecipano alla gara sia molto elevato, e non sia possibile disputare contemporaneamente altre gare nello stesso campo di gioco/impianto, è possibile aumentare il numero dei tempi di gioco fino a quattro (4):

Pulcini: 4 tempi da 15' ciascuno

Esordienti: 4 tempi da 20' ciascuno

In tal caso, tutti i calciatori dovranno partecipare al gioco per almeno due tempi ininterrotti, fatti salvi, naturalmente, casi di infortunio.

Alle società che realizzeranno le "multi partite" o i "4 tempi" in ottemperanza ai principi e alle modalità sopra descritte, verranno assegnati dei benefit che si aggiungeranno alla graduatoria di merito prevista in ciascuna categoria.

c) Partecipazione dei calciatori

LIMITI D'ETA'

Possono partecipare all'attività delle singole categorie di base i bambini e le bambine che rientrano nei seguenti limiti d'età:

PICCOLI AMICI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto l'ottavo anno di età.

PICCOLI AMICI 1°- 2° anno

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sesto anno di età.

PICCOLI AMICI 3°- 4° anno

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 6° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'8° anno di età.

PULCINI

Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età, ma che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 10° anno di età.

PULCINI 1° ANNO

Bambini e bambine che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età a partire dall'1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la corrente stagione sportiva.

PULCINI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'8° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età.

PULCINI 3° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI

Bambini e bambine che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo.

ESORDIENTI 1° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l'11° anno di età.

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

ESORDIENTI 2° ANNO

Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l'11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età.

Tuttavia, alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n° 3 o 5 calciatori appartenenti alla fascia d'età immediatamente inferiore, per disputare, rispettivamente, attività ufficiale 9c9 o 11c11.

Inoltre, nel caso in cui sussista l'evidente impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione di tali ragazze alla categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria, presentando specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND, allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale

Nella categoria "Piccoli Amici" sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

d) Arbitraggio delle gare

Visti i positivi riscontri avuti, nella corrente stagione sportiva le gare della categoria Pulcini dovranno essere arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio", salvo eventuali deroghe rilasciate ai Comitati Regionali a seguito di specifica motivata richiesta inoltrata al Settore Giovanile e Scolastico.

Tale opportunità prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori che disputano la gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano eventuali e particolari interventi di mediazione e supporto.

Il Settore Giovanile e Scolastico incoraggia comunque ad utilizzare tale metodo anche nella categoria Esordienti.

Nella categoria Esordienti, per l'arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

- Tecnici: a tal proposito potranno essere utilizzate una delle seguenti formule:

1. Tecnici della società ospitante
2. Tecnici della società ospitata
3. Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell'autoarbitraggio

- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa Società

- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC

- Auto arbitraggio

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Pertanto le Società, all'atto dell'iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, che abbiano compiuto i quindici anni, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa, come già sperimentato con successo in precedenza, è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata, al fine di contribuire allo sviluppo di rapporti positivi tra le componenti sportive.

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato.

Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di "referto gara" delle categorie Esordienti e Pulcini).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione della LND territorialmente competente. Le Delegazioni della LND territorialmente competenti invieranno alle Società, in occasione della pubblicazione dei calendari dei Tornei, un adeguato quantitativo di moduli di rapporto di gara.

e) "Green Card"

Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare potranno utilizzare la cosiddetta "Green Card",

il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si rendano protagonisti di particolari gesti di "Fair Play" (Gioco Giusto) o di "Good Play" (Gioco Buono). In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell'arbitro, del pubblico e dei compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.

Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il numero di "Green Card" ottenute grazie ai particolari casi di "Fair Play", motivati e avallati da entrambi i dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

f) Saluti

I dirigenti e i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano.

g) Conclusioni delle attività

Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base dei Pulcini e degli Esordienti si concludono con una Festa Provinciale organizzata dalle Delegazioni competenti, a cui dovranno prendere parte un minimo di 4 squadre nella categoria Pulcini ed un minimo di 3 squadre nella categoria Esordienti. Nelle feste finali, ed in tutte le fasi precedenti, non dovranno comunque essere previsti turni ad "eliminazione diretta" (es. semifinali con due squadre), né tantomeno tempi supplementari e/o calci di rigore per determinare la vincente. Stante il carattere ludico-promozionale dell'attività più volte ribadito, non si deve dar luogo a fasi di finale per l'aggiudicazione di eventuali titoli, né, evidentemente, pubblicare nel corso della stagione le relative classifiche.

h) Esordienti 2° anno 11c11

Solo per questa categoria è data facoltà alle Società, purché si facciano carico dei relativi oneri finanziari, di usufruire di arbitri ufficiali dell'AIA. I Comitati Regionali della LND possono, pertanto, autorizzare l'impiego di tale procedura, a condizione, però, che la stessa venga attuata in tutte le Delegazioni di competenza.

i) Società appartenenti alle Leghe Professionistiche

Le società appartenenti alle Leghe Professionistiche partecipano di norma alle attività delle categorie di base previste in ambito provinciale, confrontandosi con squadre dilettantistiche appartenenti alla fascia di età di un anno superiore, previo rispetto delle norme federali previste (p.e. compimento del dodicesimo anno di età per partecipare all'attività Giovanissimi e compimento del decimo anno di età per la partecipazione all'attività Esordienti). In tal caso, i bambini che non hanno compiuto l'età prevista, possono partecipare all'attività ufficiale con i gruppi squadra della medesima società della classe d'età di un anno inferiore rispetto alla propria.

Qualora le società lo ritengano opportuno, possono comunque inoltrare richiesta, con istanza motivata, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed al Presidente del Comitato Regionale LND. Quest'ultimo, sentito il parere del Coordinatore Federale Regionale, può consentire, in deroga, la partecipazione di squadre di Società della propria giurisdizione alle attività programmate per i bambini di pari età, secondo le modalità di gioco previste, inviando la relativa comunicazione alla Società richiedente ed al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

l) "Terzo Tempo FAIR PLAY"

Il Settore Giovanile e Scolastico raccomanda a tutte le società che svolgono attività nelle categorie di base, a partire dalla categoria Piccoli Amici, ma soprattutto nelle categorie Pulcini ed Esordienti, di prevedere, al termine dei confronti che vedono protagonisti i bambini/e di due o più squadre, l'organizzazione di un "tempo

supplementare” denominato “FAIR PLAY”, in cui le società e famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l’invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.

In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d’ordine etico e sociale.

o) Conduzione tecnica delle squadre

Si informa che a partire dalla stagione sportiva 2012/2013, fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, all’atto dell’iscrizione di ogni squadra alle attività ufficiali delle categorie del Settore Giovanile e Scolastico (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) o, comunque, prima dell’inizio ufficiale di tali attività, dovrà essere indicato il nominativo di un tecnico con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico, oppure di una persona che abbia seguito e superato con esito positivo il corso per Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale (Corso CONI-FIGC).

p) Attività non autorizzate (Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti)

Alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l’organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, così come appare del tutto diseducativo, secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico, dare luogo a selezioni per attività di rappresentativa.

Il mancato rispetto delle norme tecniche che regolano l’attività delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti potrà comportare parere negativo per la conferma o l’eventuale attribuzione di tipologia alle “Scuole di Calcio”.

Coerentemente con i principi fissati, i Comitati Regionali territorialmente competenti, **d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico**, possono realizzare attività adattate a specifiche esigenze territoriali e/o a criteri di sperimentazione.

Il Settore Giovanile e Scolastico verificherà il rispetto delle norme tecniche, didattiche ed organizzative relative alle categorie di base, effettuando dei controlli a campione per accertare il rispetto delle normative tecniche previste al fine di tutelare, formare e coinvolgere i giovani calciatori, che debbono giocare comunque, e per più tempo possibile, indipendentemente dalle qualità tecniche di ognuno.

ARBITRAGGIO GARE E INVIO REFERTO ATTIVITA’ DI BASE

Mancata segnalazione nominativi delle persone da utilizzare per la direzione delle gare.

Si interessa portare a conoscenza delle Società tutte che, nelle categorie Pulcini ed Esordienti, per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:

Tecnici: a tal proposito potranno essere utilizzate una delle seguenti formule:

- a)** Tecnici della società ospitante;
- b)** Tecnici della società ospitata;
- c)** Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell’ autoarbitraggio;
- d)** Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa Società;
- e)** Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco tenuto dalla FIGC;
- f)** Auto arbitraggio.

Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.

Pertanto le Società, all’atto dell’iscrizione: con comunicazione scritta del Presidente, debbono segnalare il nominativo di una o più persone, tesserate per la Società o comunque per la FIGC, che abbiano compiuto i quindici anni, da utilizzare per la direzione delle gare. Per quanto

possibile, il Settore Giovanile, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, farà impartire alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.

La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla Società ospitante; in alternativa è possibile anche prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata, al fine di contribuire allo sviluppo di rapporti positivi tra le componenti sportive.

Si evidenzia che detta comunicazione/segnalazione, da una verifica delle iscrizioni pervenute, è stata totalmente disattesa; si richiede, con la massima celerità l'invio, ad integrazione delle iscrizioni pervenute ai Tornei dell'Attività di Base (Esordienti e Pulcini), della segnalazione dei nominativi delle persone da utilizzare per la direzione delle gare.

Invio referto gara

Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi modello di "referto gara" delle categorie Esordienti e Pulcini).

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve far riportare le relative osservazioni nel referto.

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva, alla Delegazione Provinciale della LND territorialmente competente; la Società ospite deve assicurarsi che il relativo invio sia avvenuto, al fine di evitare, ad entrambe le Società, sanzioni disciplinari per il mancato invio.

ESORDIENTI A 7

Nessuna comunicazione.

ISCRIZIONE PULCINI A 6 MISTI

Nessuna comunicazione.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:

<http://bari.figcpuglia.it>

(Delegazione Provinciale Bari)

www.figcpuglia.it

(Comitato Regionale Puglia L.N.D.)

[www.Ind.it/Delegazioni Provinciali](http://www.Ind.it/Delegazioni_Provinciali)

(LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 28 OTTOBRE 2011.

IL SEGRETARIO
Pierfrancesco DE NICOLÒ'

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vittorio ALTIERI



Stagione Sportiva 2011 - 2012

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE DI BARI

Girone A



1ª Giornata 6 Nov - 19 Feb	
ATLETICO PUGLIA 09	ATLETICO CONVERSANO
FOOTBALL CARBONARA	TORITTO
LA MIA VALENZANO	LIBERTY PALO
MONOPOLI S.R.L.	ARCOBALENO TRIGGIANO
PICONE BARI	VIRTUS CASTELLANA
SPORTIVA TRIGGIANO	ATLETICO CASAMAXIMA
Riposa.....	ATLETICO ACQUAVIVA

2ª Giornata 13 Nov - 26 Feb	
ARCOBALENO TRIGGIANO	FOOTBALL CARBONARA
ATLETICO CASAMAXIMA	MONOPOLI S.R.L.
ATLETICO CONVERSANO	PICONE BARI
LIBERTY PALO	ATLETICO ACQUAVIVA
TORITTO	LA MIA VALENZANO
VIRTUS CASTELLANA	SPORTIVA TRIGGIANO
Riposa.....	ATLETICO PUGLIA 09

3ª Giornata 20 Nov - 4 Mar	
ATLETICO ACQUAVIVA	TORITTO
FOOTBALL CARBONARA	ATLETICO CASAMAXIMA
LA MIA VALENZANO	ARCOBALENO TRIGGIANO
MONOPOLI S.R.L.	VIRTUS CASTELLANA
PICONE BARI	ATLETICO PUGLIA 09
SPORTIVA TRIGGIANO	ATLETICO CONVERSANO
Riposa.....	LIBERTY PALO

4ª Giornata 27 Nov - 11 Mar	
ARCOBALENO TRIGGIANO	ATLETICO ACQUAVIVA
ATLETICO CASAMAXIMA	LA MIA VALENZANO
ATLETICO CONVERSANO	MONOPOLI S.R.L.
ATLETICO PUGLIA 09	SPORTIVA TRIGGIANO
TORITTO	LIBERTY PALO
VIRTUS CASTELLANA	FOOTBALL CARBONARA
Riposa.....	PICONE BARI

5ª Giornata 4 Dic - 18 Mar	
ATLETICO ACQUAVIVA	ATLETICO CASAMAXIMA
FOOTBALL CARBONARA	ATLETICO CONVERSANO
LA MIA VALENZANO	VIRTUS CASTELLANA
LIBERTY PALO	ARCOBALENO TRIGGIANO
MONOPOLI S.R.L.	ATLETICO PUGLIA 09
SPORTIVA TRIGGIANO	PICONE BARI
Riposa.....	TORITTO

6ª Giornata 11 Dic - 25 Mar	
ARCOBALENO TRIGGIANO	TORITTO
ATLETICO CASAMAXIMA	LIBERTY PALO
ATLETICO CONVERSANO	LA MIA VALENZANO
ATLETICO PUGLIA 09	FOOTBALL CARBONARA
PICONE BARI	MONOPOLI S.R.L.
VIRTUS CASTELLANA	ATLETICO ACQUAVIVA
Riposa.....	SPORTIVA TRIGGIANO

7ª Giornata 18 Dic - 1 Apr	
ATLETICO ACQUAVIVA	ATLETICO CONVERSANO
FOOTBALL CARBONARA	PICONE BARI
LA MIA VALENZANO	ATLETICO PUGLIA 09
LIBERTY PALO	VIRTUS CASTELLANA
MONOPOLI S.R.L.	SPORTIVA TRIGGIANO
TORITTO	ATLETICO CASAMAXIMA
Riposa.....	ARCOBALENO TRIGGIANO

8ª Giornata 8 Gen - 15 Apr	
ATLETICO CASAMAXIMA	ARCOBALENO TRIGGIANO
ATLETICO CONVERSANO	LIBERTY PALO
ATLETICO PUGLIA 09	ATLETICO ACQUAVIVA
PICONE BARI	LA MIA VALENZANO
SPORTIVA TRIGGIANO	FOOTBALL CARBONARA
VIRTUS CASTELLANA	TORITTO
Riposa.....	MONOPOLI S.R.L.

9ª Giornata 15 Gen - 22 Apr	
ARCOBALENO TRIGGIANO	VIRTUS CASTELLANA
ATLETICO ACQUAVIVA	PICONE BARI
FOOTBALL CARBONARA	MONOPOLI S.R.L.
LA MIA VALENZANO	SPORTIVA TRIGGIANO
LIBERTY PALO	ATLETICO PUGLIA 09
TORITTO	ATLETICO CONVERSANO
Riposa.....	ATLETICO CASAMAXIMA

10ª Giornata 22 Gen - 29 Apr	
ATLETICO CONVERSANO	ARCOBALENO TRIGGIANO
ATLETICO PUGLIA 09	TORITTO
MONOPOLI S.R.L.	LA MIA VALENZANO
PICONE BARI	LIBERTY PALO
SPORTIVA TRIGGIANO	ATLETICO ACQUAVIVA
VIRTUS CASTELLANA	ATLETICO CASAMAXIMA
Riposa.....	FOOTBALL CARBONARA

11ª Giornata 29 Gen - 6 Mag	
ARCOBALENO TRIGGIANO	ATLETICO PUGLIA 09
ATLETICO ACQUAVIVA	MONOPOLI S.R.L.
ATLETICO CASAMAXIMA	ATLETICO CONVERSANO
LA MIA VALENZANO	FOOTBALL CARBONARA
LIBERTY PALO	SPORTIVA TRIGGIANO
TORITTO	PICONE BARI
Riposa.....	VIRTUS CASTELLANA

12ª Giornata 5 Feb - 13 Mag	
ATLETICO CONVERSANO	VIRTUS CASTELLANA
ATLETICO PUGLIA 09	ATLETICO CASAMAXIMA
FOOTBALL CARBONARA	ATLETICO ACQUAVIVA
MONOPOLI S.R.L.	LIBERTY PALO
PICONE BARI	ARCOBALENO TRIGGIANO
SPORTIVA TRIGGIANO	TORITTO
Riposa.....	LA MIA VALENZANO

13ª Giornata 12 Feb - 20 Mag	
ARCOBALENO TRIGGIANO	SPORTIVA TRIGGIANO
ATLETICO ACQUAVIVA	LA MIA VALENZANO
ATLETICO CASAMAXIMA	PICONE BARI
LIBERTY PALO	FOOTBALL CARBONARA
TORITTO	MONOPOLI S.R.L.
VIRTUS CASTELLANA	ATLETICO PUGLIA 09
Riposa.....	ATLETICO CONVERSANO